

CAMERA DEI DEPUTATI N. 211

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PILI

Divieto di insediamento di impianti eolici ubicati in mare, di impianti per la produzione di energia nucleare e di depositi di rifiuti radioattivi nel territorio della regione Sardegna, nonché individuazione della medesima come regione sperimentale per la ricerca nell'ambito delle energie alternative legate alla forestazione

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! —

La competenza della regione Sardegna in materia di tutela del paesaggio.

La Corte costituzionale ha più volte affermato che il riparto delle competenze legislative individuato nell'articolo 117 della Costituzione deve essere riferito ai soli rapporti tra lo Stato e le regioni ad autonomia ordinaria, salva l'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, peraltro possibile solo per le parti in cui le regioni ad autonomia ordinaria disponessero, sulla base del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, di maggiori poteri rispetto alle regioni ad autonomia speciale.

Il legislatore nazionale è intervenuto con il codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il cui articolo 8 è esplicito nel dichiarare che « restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione ».

Con l'articolo 135 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al citato decreto legislativo n. 42 del 2004, il legislatore statale, nell'individuare gli strumenti della pianificazione paesaggistica (rivolta non più soltanto ai beni paesaggistici o ambientali ma all'intero territorio), affida alle regioni la scelta di approvare « piani paesaggistici » ovvero « piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici », con ciò confermando l'alternativa tra piano

paesistico e piano urbanistico territoriale già introdotta con l'articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

La regione Sardegna, proprio sulla base dell'esplicito trasferimento di funzioni di cui alle norme di attuazione dello statuto speciale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, già con la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, aveva appositamente previsto e disciplinato i piani territoriali paesistici nell'esercizio della propria potestà legislativa in tema di « edilizia ed urbanistica ».

L'articolo 12 della citata legge n. 45 del 1989 prevedeva anche apposite « norme di salvaguardia » con efficacia temporanea in attesa dell'approvazione dei piani territoriali paesistici particolarmente per ciò che concerne il recepimento nella regione Sardegna del modello di pianificazione paesaggistica fondato sul piano urbanistico-territoriale, appunto attualmente contemplato nel richiamato articolo 135, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

La Corte costituzionale ha ripetutamente dichiarato inammissibili le questioni sollevate dallo Stato concernenti l'asserita violazione del riparto delle competenze legislative e della disciplina statale in materia di tutela del paesaggio, considerato che i ricorsi dello Stato in materia si sono mossi dall'erroneo presupposto secondo il quale la regione Sardegna risulterebbe priva di potestà legislativa in tema di tutela paesaggistica.

Risulta di tutta evidenza che la materia della tutela del paesaggio ricade, in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto, tra le competenze della regione Sardegna.

La vocazione turistica ambientale della Sardegna.

La vocazione turistica ambientale della Sardegna e le caratteristiche del paesaggio sardo costituiscono un esempio unico nel-

l'ambito del Mediterraneo, tale da rappresentare fonte primaria di crescita economica e sociale. Ogni ambito territoriale paesaggistico rappresenta una specifica peculiarità del variegato insieme ambientale della regione, tale da rendere ognuno di essi funzionale all'altro. Dalle zone interne agli ambiti costieri, compreso l'orizzonte marino, il paesaggio della Sardegna risulta un bene da tutelare e salvaguardare da qualsiasi tipo di alterazione.

L'impatto di impianti off shore sulle coste della Sardegna.

Gran parte del territorio costiero sardo è caratterizzato da una costa bassa, prevalentemente sabbiosa, con numerosi canali connessi direttamente o indirettamente con sistemi umidi di grande rilevanza ambientale.

Le numerose domande di realizzazione di impianti eolici nel mare antistante le coste sarde, presentate nell'ultimo anno, costituiscono un potenziale pericolo per l'intero paesaggio della Sardegna.

Risulterebbero a rischio gli aspetti correntometrici, sedimentologici ed erosivi della costa, con la possibile alterazione della dinamica sedimentaria sia verso la spiaggia che verso il mare.

Le varie attività di perforazioni, dragaggi, scali e movimentazioni a terra, caratteristiche della fase di realizzazione dei parchi eolici, e le modifiche degli aspetti correntometrici e sedimentologici, derivanti dalla messa in esercizio degli stessi, determinerebbero complessivamente profondi cambiamenti sia delle caratteristiche idrodinamiche e chimico-fisiche delle acque, sia della composizione delle varie comunità presenti.

Lungo tutta la costa sarda sono presenti numerosi sistemi stagnali e lagunari, riconosciuti a livello internazionale come zone meritevoli di tutela e inseriti nella lista delle zone umide di interesse internazionale, secondo la convenzione di Ramsar, resa esecutiva in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; ciascuno di questi

sistemi presenta caratteristiche morfologiche, idrologiche e biotiche peculiari, determinate dai rapporti che si instaurano tra il sistema marino antistante e il territorio circostante.

L'insediamento di impianti eolici ubicati in mare, per via della conformazione della costa sarda, costituirebbe un evidente elemento di disturbo della continuità e dell'integrità del paesaggio stesso.

Le profonde modifiche ambientali, idrodinamiche, delle correnti e della qualità delle acque, che conseguirebbero alla realizzazione di tali impianti, determinerebbero pesanti effetti negativi sulle varie attività esercitate sulle coste e nelle lagune, ma anche sulle altre attività ad esse direttamente o indirettamente connesse.

La conformazione del territorio sardo e il potenziale sviluppo turistico dell'intera isola, ancora in gran parte da valorizzare e promuovere, sarebbero gravemente compromessi dalla possibile realizzazione di un qualsiasi parco eolico nel mare circostante.

La Sardegna regione del sole e della natura.

La Convenzione europea sul paesaggio, resa esecutiva con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, intende il paesaggio come «una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Il che equivale a dire che l'intero territorio, nei suoi vari ambiti, è «paesaggio», nell'accezione puramente geografica del termine, ossia contesto territoriale, che si caratterizza variamente in ragione della percezione che di esso e delle sue diverse specificità hanno le popolazioni che vi abitano, percezione che si determina in conseguenza non solo dell'azione di fattori naturali ovvero umani, ma anche delle loro reciproche interrelazioni.

La definizione di paesaggio e in particolar modo la sua estensione alla percezione dei fattori naturali ovvero umani e delle loro reciproche interrelazioni rende

evidente l'esigenza di tutelare il paesaggio percepito, con particolare riferimento alle caratteristiche di rilievo naturalistico, ambientale e turistico.

La Sardegna è percepita dalle popolazioni che vi abitano, ma non solo da esse, come una terra alimentata dal sole e dal mare, e questa percezione costituisce un fattore fondamentale del paesaggio.

In questo contesto si inquadra l'esigenza di precludere il territorio regionale sardo ad insediamenti che minerebbero pesantemente il percepito ambientale e paesaggistico della Sardegna.

La realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare e il deposito di scorie costituirebbe uno di quegli elementi in grado di compromettere in modo grave e indelebile il «paesaggio sardo» in tutte le sue accezioni.

La presente proposta di legge è quindi presentata nel pieno rispetto della competenza esclusiva della regione in materia di urbanistica (articolo 3, lettera *f*) dello Statuto), che ricomprende la tutela del paesaggio, la protezione della natura (ai sensi dell'articolo 58 delle norme di attuazione dello statuto, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348) e la protezione dell'ambiente (articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), la competenza concorrente in materia di salute (articolo 4, lettera *i*), dello Statuto e ora anche articolo 117, terzo comma, della Costituzione), di protezione civile e governo del territorio (articolo 117, terzo comma, della Costituzione, applicabile alla regione Sardegna in virtù dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).

In tale contesto, questa proposta di legge recepisce un indirizzo unanime sia del Consiglio regionale della Sardegna che dello stesso Governo nazionale, che per esplicita affermazione dell'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi il 24 gennaio del 2009 ha dichiarato: «Non è esistita mai e mai esisterà nessuna ipotesi di centrale nucleare in Sardegna».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizioni e principi generali).

1. Ai fini della presente legge, s'intende come « paesaggio » una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali o umani, anche congiuntamente, e dalle loro interrelazioni, ai sensi della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, resa esecutiva con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

2. L'intero territorio della regione Sardegna, in considerazione del suo valore ambientale e naturale, costituisce ambito paesaggistico unitario.

3. In tale ambito paesaggistico è ricompresa la percezione che di esso e delle sue diverse specificità hanno le popolazioni che vi abitano, determinata in conseguenza dell'azione di fattori naturali ovvero umani, nonché delle loro reciproche interrelazioni.

ART. 2.

(Divieto di realizzazione di impianti eolici ubicati in mare).

1. È vietata la realizzazione di impianti eolici ubicati in mare nel territorio della regione Sardegna.

2. Nella regione Sardegna non si applicano le disposizioni sulla competenza dello Stato per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 dell'articolo 42 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativi agli impianti eolici ubicati in mare.

3. Tutti i procedimenti di autorizzazione in corso relativamente a progetti per

la realizzazione di impianti eolici ubicati in mare nell'ambito di pertinenza del paesaggio della Sardegna, assegnati ai compartimenti marittimi della Sardegna, sono estinti.

ART. 3.

(Divieto di realizzazione di impianti di produzione nucleare e dei relativi sistemi di stoccaggio).

1. Le disposizioni adottate in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, non si applicano nel territorio della regione Sardegna.

2. Nel territorio della regione Sardegna, al fine della tutela del paesaggio naturale, fisico e percepito, non possono essere realizzati impianti di produzione di energia elettrica nucleare né sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi.

ART. 4.

(Progetti integrati energetico-forestali).

1. Al fine di favorire l'integrazione energetico ambientale e di valorizzare le caratteristiche paesaggistico-naturalistiche, la Sardegna è individuata quale regione sperimentale per la ricerca nell'ambito delle energie alternative legate alla forestazione.

2. Gli incentivi di cui all'articolo 2, commi da 143 a 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono estesi nella misura massima, con i criteri e i parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ai progetti di ripristino endogeno-forestale e di forestazione produttiva funzionali alla produzione di biomasse.

3. Gli incentivi di cui al comma 2 sono estesi all'intera filiera produttiva del ciclo

delle biomasse, compresa la specifica filiera agricola.

4. Lo Stato, d'intesa con la regione Sardegna, al fine di favorire lo sviluppo della forestazione e delle biomasse, dispone la concessione delle aree demaniali e di proprietà, comprese le aree militari, per una durata minima di trent'anni, per progetti di forestazione e di gestione produttiva delle biomasse.

5. Per i fini di cui al comma 4, i canoni di concessione sono definiti secondo parametri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, tenendo conto del tipo di intervento forestale, della sua estensione e del quantitativo di biomasse conferito in apposita centrale.



17PDL0051960